



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

**Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 14/03/2017**

**COPIA**

**Oggetto:**

**Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2017: conferma di quelle vigenti negli anni 2015 e 2016.**

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Marzo alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in seconda convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
ROSSINI CARLO	X		BERRETTONI SIMONE MATTIA	X	
RUGGIANO ANTONINO		X	GIOFFRE' MASSIMILIANO	X	
RANCHICCHIO CLAUDIO		X	CARLETTI DIEGO	X	
PRIMIERI MORENO	X		GUZZARONI FABRIZIO	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	PARASECOLO PAOLO	X	
SERAFINI ANTONIO	X		COLETTI GIOVANNI	X	
VANNINI ANDREA	X		SERAFINI CLAUDIO		X
ALVI FRANCESCO MARIA	X		GIORGI MAURO		X
ORLANDONI MARCELLO		X			

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 6

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Francesco Maria Alvi.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

BERRETTONI SIMONE MATTIA, PARASECOLO PAOLO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

**Il Presidente** nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G., dà la parola al Sindaco per l'illustrazione della pratica secondo la sottoriportata proposta di delibera del competente Servizio.

**“Premesso che:**

- l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito “... entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ...”;
- con la citata disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

1. un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
2. un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Visto** l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: “comma 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”

**Visto** anche l'art. 1 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stata prevista la possibilità di introdurre una soglia di esenzione, fermo restando che nel caso di superamento di tale soglia reddituale l'addizionale verrà applicata sull'intero imponibile;



*Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:*

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/9/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza 01/01/2013, il regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo:

- *n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;*
- *una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 7.500,00.*

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata modificato, con decorrenza 01/01/2014, il regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo:

- *n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;*
- *una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 10.000,00;*

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata modificato, con decorrenza 01/01/2015, il regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo:

- *n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;*
- *una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 11.000,00;*

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione deliberate nell'anno

**Considerato che** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*comma 26. "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui*



*al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;*

***Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno 2017, con delibera di natura regolamentare, può unicamente variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF e individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;*

**Ritenuto:**

- *nonostante le importanti problematiche connesse alla grave crisi economica ed i consistenti tagli dei trasferimenti erariali, di confermare per l'anno 2017 le aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche I.R.P.E.F. vigenti nell'anno 2015 e 2016, così da poter ottenere un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi;*
- *opportuno provvedere in merito, disponendo la conferma per l'anno 2017 delle aliquote dell'addizionale – I.R.P.E.F. vigenti negli anni 2015 e 2016;*

***Acquisito** agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;*

**Visti:**

- *l'art. 48, comma 10, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1 Legge 16 giugno 1998, n. 191;*
- *l'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;*
- *dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148;*
- *il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;*
- *il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2015;*
- *il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;*
- *i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del servizio Tributi, Patrimonio e Farmacia e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;*
- *l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;*

***Si propone di approvare la suddetta proposta”***

Tutto ciò premesso, in assenza di interventi, senza discussione

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la proposta sopra riportata;

**Riconosciuta** la propria competenza;

**Risultando presenti** il Sindaco e i seguenti 10 consiglieri: Primieri, Serafini A., Vannini, Alvi, Berrettoni, Gioffré, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti,

**con votazione legalmente resa** per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri Astenuti: n. 0

Consiglieri votanti: n. 11

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 2 – (Primieri, Serafini A)

## DELIBERA

1) **DI DISPORRE**, per le motivazioni esposte in premessa, la conferma per l'anno 2017 dell'aliquota dell'Addizionale Comunale sul reddito delle Persone Fisiche – IRPEF – vigenti negli anni 2015 e 2016 così come indicate all'art. 3 del regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2015:

SCAGLIONI DI REDDITO (in euro)		ALIQUOTA (%)
Da (€)	A (€)	
0	15.000,00	0,76
15.001,00	28.000,00	0,77
28.001,00	55.000,00	0,78
55.001,00	75.000,00	0,79
oltre 75.000,00		0,80

2) **DI CONFERMARE E DISPORRE** che l'esenzione di euro 11.000,00 (undicimila/00) opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi imponibili ai fini IRPEF superiori al limite stabilito (euro 11.000,00) dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero importo e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

3) **DI DARE ATTO** del rispetto dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), inerente la sospensione, per il 2016 e il 2017, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;

4) **DI DARE ATTO** che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota unica e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale, è quantificato presuntivamente in € 1.376.500,00;

5) **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa alla disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;

Inoltre,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione legalmente resa per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11  
Consiglieri Astenuti: n. 0  
Consiglieri votanti: n. 11  
Voti favorevoli: 9  
Voti contrari: 2 (Primieri, Serafini A)

## **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno

**Escono i Consiglieri Serafini A. e Primieri – Pres. 9**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio  
F.to Francesco Maria Alvi


Il Segretario Generale  
F.to Paola Bastianini

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Todi, 30/01/2018

L'Istruttore Direttivo  
Paola Lupattelli







**Comune di Todi**  
Provincia di Todi

## **PARERE TECNICO**

**Proposta di Consiglio n° 15 del 01/03/2017**

**Oggetto:**

**Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2017: conferma di quelle vigenti negli anni 2015 e 2016.**

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

**Parere Favorevole**

Osservazioni:

Li, **02/03/2017**

Il Responsabile del Servizio  
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento Firmato Digitalmente*





**Comune di Todi**  
Provincia di Todi

## **PARERE CONTABILE**

**Proposta di Consiglio n° 15 del 01/03/2017**

---

**Oggetto:**

**Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2017: conferma di quelle vigenti negli anni 2015 e 2016.**

---

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

**Parere Favorevole**

Osservazioni:

Li, **08/03/2017**

Il Responsabile del Servizio  
Fausto Marchetti / INFOCERT SPA

*Documento Firmato Digitalmente*

---



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

**ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

**Delibera di Consiglio n° 16 del 14/03/2017**

**Oggetto Delibera:**

**Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2017: conferma di quelle vigenti negli anni 2015 e 2016.**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 31/03/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

**ATTESTA**

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 31/03/2017

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**BERTI NULLI SIMONETTA / POSTECOM**  
**S.P.A.**